

D.R. n. 479/2020 Prot. 20667 Classif. VII.6Chieti, 30/03/2020**OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA UNA TANTUM -AVVISI PROT. NN. 5672 del 31/1/2019 E 11943/2019- delibera Consiglio di Amministrazione del 19/11/2019 [punto 6].**

- Vista** la legge 9 maggio 1989, n.168 ed in particolare l'art. 6 rubricato "Autonomia delle Università";
- visto** l'art. 9, comma 21, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto, per gli anni 2011, 2012 e 2013, la disapplicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo e di progressione automatica degli stipendi per il personale non contrattualizzato;
- vista** la L. 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", in particolare l'art. 6, rubricato "Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo", comma 14;
- visto** il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- visto** l'art. 1, c. 1, lett. a) del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, emanato in attuazione dell'art. 16, c. 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111, che ha prorogato le disposizioni contenute nel sopra citato art. 9, comma 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, integrato con le modifiche apportate in sede di conversione dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, fino al 31 dicembre 2014;
- visto** l'art. 1, c. 256, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, che ha ulteriormente prorogato le disposizioni contenute nell'art. 9, c. 21, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, integrato con le modifiche apportate in sede di conversione dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, fino al 31 dicembre 2015;
- vista** la L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ed in particolare l'art. 1, c. 629, che così recita: "629. (omissis) A titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendio/i disposto per il quinquennio 2011-2015 dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che lo erano alla data del 1° gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 1 o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, è attribuito una tantum un importo ad personam in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all'entità' del blocco stipendiale che hanno subito, calcolato, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.";
- visto** il D.M. 2 marzo 2018, n. 197 "Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse e l'attribuzione dell'importo una tantum ai professori e ai ricercatori di ruolo previsto dall'articolo 1, comma 629, Legge 27 dicembre 2017, n. 205" ed in particolare il c. 3 lett. b) dell'art. 2 che prevede che l'importo "una tantum ad personam" <<... è riconosciuto esclusivamente all'esito della positiva valutazione ottenuta ai sensi dell'articolo 6, c. 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240>>;
- richiamato** lo Statuto dell'Università degli Studi Gabriele d'Annunzio di Chieti-Pescara, emanato con Decreto rettorale, 13 marzo 2012, n. 425 e ss.mm.ii.;
- richiamato** il "Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca" (emanato con D.R. n. 597 del 15 febbraio 2017 e successive modificazioni);
- richiamato** il "Regolamento per l'attribuzione degli scatti stipendiali ai professori e ai ricercatori ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010 e dell'una tantum di cui all'art. 1, comma

629, della legge n. 205/2017 e del D.M. 02/3/2018, n. 197 (emanato con D.R. n. 134/2019 prot. 5289 del 30/01/2019)", per brevità *Regolamento Scatti*;

richiamato l'avviso emanato con nota prot. n. 5672 del 31/1/2019 con il quale il personale docente e ricercatore avente diritto, sia in servizio che cessato –quest'ultimo in servizio durante il periodo del blocco- è stato invitato a presentare istanza entro la data del 19/02/2019;

richiamato l'avviso emanato con prot. n. 11943 del 01/3/2019 con il quale sono stati riaperti i termini di presentazione delle candidature limitatamente al personale docente e ricercatore, sia in servizio che cessato –quest'ultimo in servizio durante il periodo del blocco- nominato con regime previgente alla Legge Gelmini e che non aveva ancora effettuato o completato il periodo di straordinariato o di conferma, in via cautelare, al fine di evitare ogni possibile contenzioso a fronte dell'esaurimento delle risorse a seguito di completa distribuzione;

considerato che in fase di controllo della procedura si è ritenuto opportuno, anche in considerazione del parere espresso dall'Avvocatura (di cui al seguito), verificare che il MIUR nel calcolare le somme da attribuire all'Ateneo ha rimesso un elenco di docenti indicando gli stessi quali "beneficiari";

dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19/11/2019, ha preso atto della documentazione trasmessa dal MIUR;

richiamata la nota prot. 26128 del 10/04/2019 contenente richiesta di parere all'Avvocatura dello Stato circa la legittimità dell'attribuzione dell'importo *una tantum* per il personale docente nominato con regime previgente alla Legge Gelmini e che non aveva ancora effettuato o completato il periodo di straordinariato o di conferma, di cui all'avviso prot. 11943 del 01/03/2019;

dato atto che l'Avvocatura solo in data 25/9/2019 ha riscontrato l'istanza con nota prot. n. 28171, acquisita al Protocollo di Ateneo n. 67766 del 25/9/2019 contenente parere non favorevole circa l'accoglimento della pretesa sollevata da docente dell'Ateneo come meglio indicato nell'avviso prot. n. 11943 del 01/3/2019;

richiamato il D.R. n. 683/2019 Prot. 32498 del 13/5/2019 costitutivo dell'unica Commissione di verifica nelle persone dei Proff. Paolo FUSERO, Salvatore Maurizio MAGGIORE e Pietro PORCELLI (membri effettivi) e dei Proff. Maurizio UNALI, Paolo AMERIO e Claudia CASADIO (membri supplenti);

richiamato il D.R. n. 2546 Prot. 88160 del 29/11/2019 col quale sono stati approvati gli atti della procedura finalizzata all'attribuzione dell'importo *una tantum* ai professori e ai ricercatori di ruolo aventi diritto dell'Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti-Pescara, come previsto dall'articolo 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo i criteri e le modalità dettate dal D.M. 197/2018, di cui agli Avvisi n. 5672 del 31/1/2019 e n. 11943 del 01/3/2019, in relazione alle verifiche condotte dalla Commissione medesima che hanno avuto esito positivo;

considerato che dalle verifiche condotte si è rilevato che le istanze di n. 4 docenti aventi diritto a presentare domanda per la procedura "riapertura" per mero errore materiale, dovuto alla confusione generata dall'erroneo utilizzo da parte degli stessi del modello di istanza, non sono state consegnate alla commissione di verifica, e che, invece, andavano consegnate e verificate, essendo gli stessi docenti indicati quali aventi diritto sia nell'elenco MIUR che nell'elenco di Ateneo;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 19/11/2019 che tra l'altro ha così deliberato: << ... 6. di disporre l'attribuzione dell'*una tantum* a favore dei 33 (4+29) docenti – come indicati nella narrativa - solo a seguito di esito positivo della valutazione per quanto esposto;... >>;

richiamato il Verbale redatto dalla Commissione di verifica e relativo allegato, acquisiti al Protocollo di Ateneo n. 3687 del 21/01/2020, concernente l'esame delle 4 istanze;

dato atto che, come previsto dal *Regolamento Scatti*, l'Amministrazione dovrà procedere come di seguito indicato:

a) in conformità a quanto stabilito dall'art. 2 comma 9, dovranno essere applicate le seguenti percentuali di riduzione sull'importo:

> l'importo una tantum sarà ridotto nella misura del 20% per coloro che hanno beneficiato di una sola annualità e del 40% per coloro che hanno beneficiato di due annualità nel periodo 2011-2013 degli incentivi una tantum di cui all'articolo 29, comma 19, della Legge n. 240/2010;

> riduzione pari ad 1/3 per coloro che nel triennio di maturazione ipotetica dello scatto abbiano optato per il regime di tempo definito, anche solo per un anno;

b) in conformità a quanto stabilito dall'art. 2 comma 10, con riferimento alla corresponsione dell'una tantum:

“..le somme eventualmente disponibili derivanti dalla decurtazione di cui ai punti precedenti nonché dagli esiti negativi della verifica relativa all'attribuzione dell'importo una tantum ovvero delle mancate istanze dovranno essere proporzionalmente redistribuite tra i restanti docenti dell'Ateneo ammessi all'incentivo”;

richiamata -e notificata alla Commissione con nota prot. 48426 del 08/07/2019- la dichiarazione resa dal Responsabile degli Affari Legali con prot. 48252 del 05/07/2019 per cui nel quinquennio 2011/2015 nessun docente o ricercatore interessato alla procedura *una tantum* è stato oggetto di procedimento disciplinare conclusosi con l'irrogazione di sanzione superiore alla censura;


accertata la regolarità formale degli atti;

richiamato integralmente il contenuto della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella citata seduta del 19/11/2019, in particolare la Tabella riepilogativa (all. n. 6 della deliberazione);

DECRETA

- Art. 1) di approvare gli atti della procedura finalizzata all'attribuzione dell'importo *una tantum* come previsto dall'articolo 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo i criteri e le modalità dettate dal D.M. 197/2018, di cui all'avviso prot. n. 11943 del 01/3/2019, in relazione alle verifiche condotte dalla Commissione per i 4 docenti di cui all'allegato 6 alla delibera del Consiglio di amministrazione richiamata, pubblicato nella sezione dedicata <https://www.unich.it/unatantum>, i cui nominativi sono evidenziati in giallo;
- Art. 2) l'attribuzione dell'una tantum, secondo il criterio della proporzionalità del documento subito, ai quattro docenti di cui alla citata tabella riepilogativa denominata allegato 6, con riferimento alla colonna 3 (4), i cui nominativi sono evidenziati in giallo;
- Art. 3) il presente decreto è reso pubblico sul sito Web istituzionale dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara e sull'Albo on line di Ateneo;
- Art. 4) ferma restando l'impugnabilità in sede giurisdizionale, dal giorno della pubblicazione del presente decreto all'Albo Ufficiale dell'Ateneo decorre il termine di 10 giorni, previsto dall'art. 4 comma 10 del *Regolamento Scatti*, per la presentazione al Rettore, da parte del personale docente e ricercatore, di reclamo avverso gli atti che dispongono l'attribuzione dello scatto e dell'*una tantum*;
- Art. 5) con successivo provvedimento sarà disposta la corresponsione dell'una tantum a favore dei 29 docenti in seguito di positiva verifica da parte della Commissione.

Il Direttore Generale
(Dott. Arch. Giovanni Cucullo)



Il Rettore
(Prof. Sergio CAPUTI)

